



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Caserta \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

## SETTORE DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 801 DEL 23-12-2014

**OGGETTO:** – attribuzione benefici art. 33 c. 3 L. 104/92 così come modificato ed integrato dal comma 4 Art. 71 D.L. 112/08 – dip. MARTUCCIELLO ROSA .

### PREMESSO CHE :

- La dip. Martucciello Rosa ha fatto pervenire, in data 18/12/2014 - la richiesta di autorizzazione per la fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 per l'assistenza al proprio coniuge Piccolomo Pasquale, nato a Capua il 01/09/1946 , riconosciuto persona in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, come da attestato rilasciato dal Centro Medico Legale INPS di Caserta – Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap – allegato ;
- come stabilito dall'art. 33, comma 3 delle legge 104/92, modificato dalla legge 53/2000, "colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
- l'art. 19 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 6/7/95, al comma 6, stabilisce che "i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, -omissis - .... possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";
- l'art. 20 della legge 53/2000 stabilisce che "le disposizioni dell'art. 33 della legge 104/92, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano.... - omissis - .... ai familiari dei lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente";
- il D.L. 112/08 pubblicato in G.U. in data 25.06.2008 – all'art. 71 - ha introdotto norme riferite alle assenze dei dipendenti pubblici, e segnatamente al c. 4 ha disposto che: " 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza."
- che la circolare n° 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri , registrata alla Corte dei Conti in data 19/09/2008 ha chiarito che nulla è stato innovato tanto che chiarisce che al paragrafo 2 al punto 3 recita ".....omissis.....per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza , è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata , cioè ad ore , ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18) ...omissis..."

### CONSIDERATO:

- che il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.95 all'art. 19 c. 6 dispone: " I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

*computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili."*

Ritenuto doversi provvedere;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Richiamata la propria responsabilità;

### DETERMINA

- 1) **Prendere atto** della richiesta della dip. Martucciello Rosa, giusta la causale di cui in premessa, concernente la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui alla L. 104/92, art. 33, comma 3, così come modificato ed integrato dal D.L. 112/2008 Art. 71 comma 4;
- 2) **Disporre**, infine, che i permessi, da fruire a giorni, per un massimo di n. 3 mensili, vengano concessi previa presentazione di apposite istanze al Direttore Generale, al fine di permettere la necessaria sostituzione nello svolgimento del servizio affidato al dipendente, nel limite massimo mensile previsto.
- 3) **Notificare** la presente all'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Toti)

r.c.

Centro Medico Legale INPS di  
CASERTA (CE)

**COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP**

(Legge del 05 febbraio del 1992 n. 104 - Legge 3 agosto 2009 n. 102 art. 20)

Tipo verbale: su visita Data visita: 24/11/2014 Data definizione: 24/11/2014 Tipo accertamento: Nuova Domanda

Data domanda: 02/12/2013 N.Domanda: 3930618001937 Tipo domanda: L.104/92

Cognome: PICCOLOMO Nome: PASQUALE C.F.: PCCPQL46P01B7150

Data di nascita: 01/09/1946 Luogo di nascita: CAPUA Stato civile: Coniugato/a

Residenza: VIALE FERROVIA PARCO AZALEA, 30B - 81043 - CAPUA (CE)

Attività lavorativa: Pensionato

---

Anamnesi:

OMISSIS

Documentazione sanitaria:

OMISSIS

Esame obiettivo:

OMISSIS

Accertamenti disposti:

OMISSIS

Parere esperto

OMISSIS

---

Diagnosi:

OMISSIS

Diagnosi Funzionale:

OMISSIS

Diagnosi ICD9:

OMISSIS

Giudizio Conclusivo:

Grado invalidità

Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104

REVISIONE: No

---

Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5

art. 381 del DPR 495/1991

Commissione medica di verifica:

Presidente DI PALMA MARIA DONATA

Componente GRIMALDI ROBERTO

Operatore Sociale DEL REGNO CARLA FLAVIA

Medico di Categoria IZZO AMELIA